



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASARANO POLO 3 "Galileo Galilei"

Piazza San Domenico - 73042 - CASARANO (LE)

Telefono 0833/332031 - e-mail LEIC861002@istruzione.it – PEC: leic861002@pec.istruzione.it

www.polo3casarano.edu.it C.F. 90018430752 – Cod. MIUR: LEIC861002

I.C. Statale Casarano Polo 3
Prot. 0000096 del 08/01/2022
IV-8 (Uscita)

Casarano, (fa fede la data del protocollo)
Ai Sigg. Genitori e Alunni dei vari Ordini di Scuola
Al Personale Docente
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Trasmissione Decreto Legge n. 1 del 07 gennaio 2022.

Si trasmette, in allegato, alle SS.VV. il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, avente ad oggetto: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, con particolare riguardo all'art.4 che si riporta di seguito:

“*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.*”

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”.

Tanto per opportuna conoscenza.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI

Rita Augusta